


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2014 - 2015



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 2

Affisso all'Albo il 15/10/2014

Filippi Pioppi Marianna

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S. NEW VOLLEY 2000

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti l'atleta e i vertici societari, nella persona del Presidente, con delega all'Avv.to Stefano Francesco Tagliabue

rileva

che l'atleta Filippi Pioppi Marianna, con ricorso inoltrato in data 07/08/2014, conveniva la società A.S. NEW VOLLEY 2000 innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver richiesto alla società vincolante il consenso allo scioglimento del vincolo in data 10 luglio 2014;
- di aver provatamente trasferito, all'inizio del mese di ottobre, il proprio domicilio a Pavia presso il Collegio C. Golgi per avvicinarsi a quella che è divenuta la sede dei propri studi universitari;
- di aver effettuato l'immatricolazione (matr. 429884) presso l'Università degli Studi di Pavia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di cui presenta quietanza di pagamento della tassa di iscrizione;
- di non aver trovato un accordo circa il proprio trasferimento ad altra società.

Resiste il A.S. NEW VOLLEY 2000 argomentando come le ragioni di studio addotte dalla ricorrente null'altro siano se non uno stratagemma per ottenere lo svincolo per giusta causa e accasarsi presso altra società di suo gradimento, ma soprattutto come la società vincolante abbia rinunciato alla prestazione agonistica dell'atleta su precisa richiesta della stessa e di essere tuttora in grado di inserirla nei propri ranghi per la stagione agonistica 2014-2015.

Al termine della discussione, codesta Commissione sollecitava una conciliazione risolutiva della controversia , ma non otteneva risultato alcuno.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto vanno presi in conto i “motivi di studio”.

E' giurisprudenza costante di questa Commissione riconoscere, a comprovate esigenze di studio degli atleti, valenza tale da determinare lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

Nel caso di specie l'atleta ha provato di essere iscritta presso l'Università degli Studi di Trento, registrata al n° 429884, la cui distanza dalla sede del sodalizio di appartenenza determina l'ovvia impossibilità di poter frequentare l'una o l'altra delle attività.

Essendo prevalente lo studio rispetto all'attività sportiva, soprattutto per un atleta non professionista che ha militato in campionati di serie C e D regionali, non vi è dubbio che deve essere dichiarato sciolto il vincolo sportivo per giusta causa non imputabile al sodalizio.

Da ciò consegue che al sodalizio dovrà essere riconosciuto un equo indennizzo che tenuto conto dell'età dell'atleta, del periodo prestato presso il sodalizio e della categoria nella quale questa ha militato, può essere quantificato in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

P.Q.M.

La C.T.A. – Sezione Distaccata accoglie il ricorso proposto e dichiara:

- a) lo scioglimento del vincolo;
- b) la quantificazione dell'indennizzo da corrispondere alla società resistente in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
- c) di condizionare il predetto scioglimento del vincolo alla prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo;
- d) dispone, inoltre, l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione del contributo corrisposto dall'atleta.

Affissione all'albo 15 ottobre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Pettenati Alice

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S PALLAVOLO GESSATE

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, assenti l'atleta ricorrente e la società peraltro non costituita

rileva

che l'atleta Pettenati Alice, con ricorso inoltrato in data 22/08/2014, conveniva la società A.S PALLAVOLO GESSATE

innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- un generale disinteresse da parte della società resistente alla sua crescita sportiva scaturita nella mancata cessione ad altro sodalizio ritenuto più congruo e con un'offerta di crescita sportiva superiore a quella garantita dalla società vincolante;
- l'interruzione di ogni rapporto tra l'atleta e la società a seguito dell'allontanamento dell'atleta stessa dalla compagine in cui militava da parte del presidente della società durante la stagione agonistica 2012-2013;
- di avere ricevuto un'offerta da parte di altra società per disputare un campionato di serie C regionale, mentre la società A.S PALLAVOLO GESSATE potrebbe al massimo proporle un campionato di serie D regionale impedendole di continuare la crescita tecnica intrapresa con il prestito alla società ARGENTIA GORGONZOLA;
- di essere stata vincolata nella stagione agonistica 2005/2006 dalla società A.S PALLAVOLO GESSATE senza la sottoscrizione di persona esercitante la potestà genitoriale.

Non si costituisce il sodalizio.

Osserva

- che secondo un costante indirizzo di questa Commissione la giusta causa, di cui all'art. 35 del R.A.T., si concretizza in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra un atleta e il sodalizio vincolante, resa evidente da una serie di comportamenti o avvenimenti, attivi od omissivi, esplicitamente o implicitamente incompatibili con la prosecuzione del vincolo stesso e che da quanto emerso dagli atti non risultano configurarsi nel caso in esame avendo potuto l'atleta disputare, con vincolo temporaneo, un campionato di serie D regionale a seguito di accordo tra la società vincolante con altra società, elementi tali da configurare la giusta causa;
- che la possibilità di partecipare ad un campionato di serie C regionale al posto di un campionato di serie D regionale non pare concretizzare il principio di crescita tecnica necessario a configurare la giusta causa;
- che nell'ipotesi esposta, ma non evidenziata né provata, richiesta di contropartita monetaria non si possono ravvisare gli estremi dello scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa;
- che la fattispecie che si potrebbe delineare nel caso dibattuto potrebbe essere quello della revoca dell'omologazione del tesseramento a norma dell'art. 28, c. 3, del R.A.T., con primo ricorso presso l'Ufficio Tesseramento Atleti, ma tenendo ben in conto tutte le difficoltà che si potranno incontrare riguardo l'obbligo di conservazioni dei documenti oltre i 5 anni. Inoltre non deve essere dimenticato che dal momento del tesseramento contestato sono passate ben 9 stagioni agonistiche di cui ben 8 sono state disputate dall'atleta in compagini della società vincolante palesando, anche nel periodo della minore età un comportamento concludente che non può essere avvenuto senza il consenso di chi ne ha esercitato la potestà genitoriale.

PQM

Respinge il ricorso proposto sia a norma dell'art. 28, comma 3, sia dell'art. 35 del R.A.T. e dispone l'incameramento della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 15 ottobre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Cozzi Sara

Richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa dalla società A.S.D. TEAM VOLLEY SANNAZZARO

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito presenti l'atleta e la società resistente nella persona del proprio presidente

Osserva

Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti a seguito dell'udienza e della conseguente rinuncia al ricorso da parte dell'atleta come da dichiarazione sottoscritta dalla stessa e da persona esercitante la potestà genitoriale ed assunta agli atti

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del ricorso e l'incameramento di metà della tassa versata sia dall'atleta che dal sodalizio opponente.

Affissione all'albo 15 ottobre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Camorali Sara

Richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa dalla società A.S.D. TEAM VOLLEY SANNAZZARO

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito presenti l'atleta e la società resistente nella persona del proprio presidente

Osserva

Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti a seguito dell'udienza e della conseguente rinuncia al ricorso da parte dell'atleta come da dichiarazione sottoscritta dalla stessa e da persona esercitante la potestà genitoriale ed assunta agli atti

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del ricorso e l'incameramento di metà della tassa versata sia dall'atleta che dal sodalizio opponente.

Affissione all'albo 15 ottobre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente